

Il matrimonio del minore di età *di Renzo Calvigioni**

Da parte di tanti ufficiali di stato civile vengono segnalati casi di matrimonio di cittadini minori di età: forse, in qualche caso, si tratterà di minori in possesso di una superiore maturità psico-fisica, in qualche altro caso di cittadini stranieri per i quali il limite di età è diverso dal nostro, o, in altri casi, di situazioni particolari nelle quali il matrimonio, nonostante la giovane età, viene visto come una soluzione a problemi di altro genere. Tuttavia, l'elemento su quale soffermarsi è che si tratta di ipotesi che qualsiasi ufficiale di stato civile potrebbe essere costretto ad affrontare, su richiesta delle parti interessate: per questo, riteniamo utile approfondire tale tematica, alla ricerca della corretta procedura da seguire.

L'art. 84 c.c.

Quello della maggiore età è visto, dal nostro ordinamento, come un requisito indispensabile per poter contrarre matrimonio, tanto da divenire un limite, un impedimento qualora non sia posseduto, qualora l'interessato non abbia ancora l'età richiesta¹, secondo la dizione dell'art. 84 c.c.:

1. *I minori di età non possono contrarre matrimonio.*
2. *Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.*
3. *Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore.*
4. *Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.*
5. *La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio.*
6. *Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.*

La norma prevede, dapprima che il matrimonio non può essere contratto da minori di età e, di seguito, disciplina la procedura che necessita di ricorso all'autorità giudiziaria, per consentire il matrimonio di chi, pur non avendo ancora raggiunto la maggiore età, abbia comunque superato i sedici anni: non è prevista alcuna possibilità di celebrazione nel caso di chi abbia meno di sedici anni, in quanto si tratta di un limite inderogabile di ordine pubblico. La ratio di tale disposizione è data dalla necessità della consapevolezza, da parte degli sposi, del negozio, dell'unione che viene posta in essere: per questo, si richiede che gli sposi siano in grado di comprendere quanto stanno facendo e questo, secondo il legislatore, non può avvenire se non con la maggiore età: *"Il minore di età non può contrarre matrimonio, in quanto privo della necessaria capacità volitiva e discrezionale, che gli consenta di comprendere il significato dell'atto matrimoniale"*²

L'aspetto rilevante è dato dalla deroga, prevista dallo stesso articolo, per chi ha compiuto i sedici anni: il Tribunale potrà ammetterlo al matrimonio, dopo aver verificato la maturità psico-fisica, la fondatezza delle ragioni, valutati i gravi motivi. Si tratta di elementi difficilmente definibili in astratto, ma che debbono essere accertati e riconosciuti caso per caso, esposti con formule vaghe e generiche, tanto che l'applicazione giurisprudenziale della norma ha dato luogo a svariate e

* Direttore rivista Servizi Demografici Maggioli Editore ed esperto ANUSCA

¹ Ovviamente, l'età richiesta deve essere posseduta al momento della richiesta delle pubblicazioni, così come tutti gli altri requisiti per contrarre matrimonio: può sembrare banale, ma vi sono ancora nubendi che si presentano, ancora non diciottenni, sostenendo che, per quanto sarà stato ultimato l'iter delle pubblicazioni saranno divenuti maggiorenni e, quindi, potranno sposarsi.

² G.Ferrando, A.Querci, *L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, p. 112, Ipsoa Ed., 2007

contrastanti interpretazioni, sfociate spesso in difformità di comportamento che non hanno certo favorito la certezza del diritto in una materia tanto delicata quanto quella matrimoniale.

“*Lo stesso ricorso al Tribunale per i Minorenni deve essere compiuto personalmente dal minore, non essendo ammesso che provveda il rappresentante legale.*”³ I genitori, che nel codice civile del 1942 davano loro il consenso al matrimonio, svolgendo il ruolo che tocca al Tribunale per i Minorenni⁴ dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, sono obbligatoriamente sentiti dallo stesso Tribunale, così come il pubblico ministero. In sostanza, il procedimento del Tribunale per i Minorenni, mancando nella normativa delle previsioni o delle indicazioni rigide circa gli elementi di valutazione, tende ad esaminare le motivazioni addotte dalle parti, dando notevole rilevanza ai gravi motivi: tra questi, spesso ricorrenti lo stato di gravidanza della minore, la sussistenza di una convivenza more uxorio, ragioni di ordine familiare quali un cattivo rapporto con i genitori, ma anche motivazioni economiche in quanto lo status coniugale può consentire una posizione migliorativa in alcune graduatorie di lavoro.

Il decreto che autorizza il matrimonio, una volta emesso, può essere impugnato con reclamo in Corte di Appello da parte dei nubendi, dei genitori, del tutore e del pubblico ministero nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione: decorso tale termine, senza che sia stato presentato ricorso, il decreto acquista efficacia e deve essere eseguito e, quindi, gli sposi possono presentarsi dall'ufficiale dello stato civile per procedere alle pubblicazioni di matrimonio.

La procedura al momento delle pubblicazioni

La richiesta di pubblicazioni di matrimonio non dovrebbe venire da un soggetto minore di anni sedici, a meno che non si tratti di cittadino straniero, il quale potrebbe giustificare la sua istanza con la mancanza di tale limite nel Paese di provenienza. Infatti, non solo è notorio che il limite dei sedici anni per contrarre matrimonio sia insuperabile secondo i principi del nostro ordinamento, tanto da scoraggiare eventuali tentativi in tal senso, ma in realtà è davvero molto raro che vi sia una richiesta reale da parte di minori interessati.

Nel caso di minori stranieri infrasedicenni, anche fosse presentato il nulla osta di cui all'art. 116 c.c., la pubblicazione dovrebbe comunque essere rifiutata, anche se fosse richiamato l'art. 27 della legge 218/1995 nella parte in cui dispone che “*La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.*”: infatti, come detto, il limite dei sedici anni per contrarre matrimonio è considerato principio inderogabile di ordine pubblico e non troverebbe più applicazione la legge dello Stato di appartenenza, in forza del primo comma dell'art. 16 della stessa legge 218/1995, “*La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.*” e, dunque, sarebbe doveroso un provvedimento di rifiuto.

Anche nel caso di istanza di pubblicazioni da parte di minore ultrasedicenne ma non ancora diciottenne, ipotesi sicuramente più probabile, l'ufficiale dello stato civile avrà un compito molto facile in quanto dovrà emettere un provvedimento di rifiuto basato semplicemente sulla lettura dell'art. 84 c.c., non essendo necessarie altre particolari motivazioni. Infatti, il limite dell'età è facilmente verificabile da qualsiasi documento presentato dall'interessato e si tratta di un elemento non contestabile: non solo, ma sull'ipotesi del limite dell'età e dell'obbligo del rifiuto non vi sono pareri contrastanti neanche in dottrina.

La soluzione più semplice, quella che solitamente si verifica in questi casi, prevede la

³ G.Ferrando, A.Querci, *L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, p. 32, Ipsos Ed., 2007

⁴ Ricordiamo che l'art. 3 della legge 219/2013 “*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*” ha modificato l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, rivedendo la competenza del Tribunale per i Minorenni che, però, è rimasta invariata per la parte prevista dall'art. 84 c.c.

presentazione diretta, da parte del nubendo minorenni, del decreto di autorizzazione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minorenni. In presenza di tale documento, l'ufficiale dello stato civile considererà soddisfatto il requisito dell'età richiesto dall'art. 84 c.c. e procederà alla pubblicazione, sempre che non sussistano altri impedimenti.

Qualche difficoltà in più, in questa fase, se a chiedere le pubblicazioni fosse un cittadino straniero, ultrasedicenne ma non ancora diciottenne, munito di regolare nulla osta ai sensi dell'art. 116 c.c., rilasciato dalla competente autorità del suo Stato: sarebbe legittimo il dubbio se il nulla osta possa essere considerato esaustivo, in quanto assorbente anche l'eventuale autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, o se fosse comunque necessaria l'autorizzazione del Tribunale in questione. In proposito, l'orientamento del Ministero è noto da diversi anni: *“Il nulla osta al matrimonio rilasciato per il nubendo straniero dalle proprie autorità non può dirsi sufficiente ai fini dell'effettuazione delle pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio se l'interessato non possiede anche il requisito dell'età previsto dall'art. 84 del codice civile. Mentre nel caso di minore di anni sedici non vi è alcun dubbio sulla assoluta impossibilità di celebrare il matrimonio, in quanto sarebbe ipotesi in contrasto con l'ordine pubblico, nel caso di chi abbia età compresa tra sedici e diciotto anni occorre, oltre al nulla osta, l'autorizzazione del competente tribunale per i minorenni, ai sensi del citato art. 84 del codice civile”*⁵

Occorre tuttavia ricordare che tale orientamento non è stato condiviso da tutti i Tribunali per i Minorenni: infatti, a fronte di quelli che hanno emesso il decreto di autorizzazione, riconoscendo in tal modo la propria competenza, ve ne sono stati altri che hanno deciso il non luogo a procedere, ritenendo che il nulla osta presentato fosse in linea con quanto previsto dal codice civile. Pertanto, in presenza di tale situazione, potrebbe essere utile per l'ufficiale dello stato civile, conoscere l'orientamento del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, se abbia già un indirizzo in proposito, per avere affrontato in passato situazioni analoghe.

Con lo stesso decreto con il quale autorizza il matrimonio del minorenni, il Tribunale può nominare un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali, secondo la chiara indicazione dell'art. 90 c.c.: al momento della celebrazione del matrimonio, la scelta della separazione dei beni dovrà essere assistita, a pena di invalidità, dai genitori esercenti la potestà o dal curatore speciale nominato dal Tribunale⁶, e tale procedura dovrà essere riportata nel corpo dell'atto di matrimonio.

Il matrimonio concordatario non preceduto dalle pubblicazioni

Quanto esposto finora trova applicazione anche nel caso di matrimonio concordatario: gli sposi dovranno richiedere le pubblicazioni ed il limite dell'età potrà essere rimosso secondo la procedura e le modalità già viste.

Tuttavia, poiché il diritto canonico prevede un limite di età inferiore a quello previsto dal codice civile, potrebbe capitare che venga celebrato un matrimonio perfettamente valido, secondo l'ordinamento canonico, ma non trascrivibile per difetto di età nei registri di stato civile e, quindi, inadatto a produrre effetti civili. Infatti, l'art. 8 della legge 121/1985 *“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”* prevede espressamente che *“La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta*

⁵ Massimario, paragrafo 9.2, capoverso 6°

⁶ **Art. 165 c.c. - Capacità del minore**

1. Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90.

per la celebrazione” salvo poi riconoscere, subito dopo, che “La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta”.

In sostanza, nell'Accordo, viene stabilito che non potrà essere trascritto il matrimonio cattolico contratto da minore, se non autorizzato secondo l'ordinamento civile: quindi, sembrerebbe che quel matrimonio sia destinato a restare un atto puramente religioso, senza conseguenze civili. Pertanto, una volta raggiunta la maggiore età, i già coniugi secondo il diritto canonico, dovranno celebrare un matrimonio solamente civile, al fine di registrare la loro unione secondo l'ordinamento civile. Ma ecco che è lo stesso 1° comma dell'art. 8 legge 121/1985 a prevedere una possibile soluzione *“La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi.”*: in sostanza, i coniugi che avevano contratto matrimonio solo canonico, possono richiedere la trascrizione di quel matrimonio, non precedute dalle pubblicazioni né dal rilascio del nulla osta, così che possa acquisire effetti civili. Ovviamente, per attivare questa procedura, dovranno aver raggiunto la maggiore età, presentando all'ufficiale dello stato civile un'istanza congiunta, o istanza singola di uno solo di essi con notifica all'altro della richiesta, così da portarlo a conoscenza della procedura avviata, allegando a tale istanza originale dell'atto di matrimonio canonico del quale si chiede la trascrizione ed il riconoscimento degli effetti civili. In sostanza, viene richiesta una trascrizione tardiva, di un matrimonio non preceduto da pubblicazioni, quando la parte che era minorenni al momento della celebrazione abbia raggiunto la maggiore età: si tratta di applicare l'art. 117 c.c., contenente principi di *favor matrimoni*, tendente cioè a salvaguardare un matrimonio che risulti già celebrato *“Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta, ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.”* Ora, se il matrimonio fosse stato valido, poteva essere impugnato dal minorenni entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, ma decorso tale termine non sarebbe stato più impugnabile: se il minore, entro l'anno in cui potrebbe farlo annullare, non solo non si attiva in tal senso, ma presenta istanza di trascrizione dimostrando in tal modo di voler mantenere in vita il vincolo coniugale, qualsiasi opposizione al matrimonio viene meno: ovviamente, questo vale, a maggiore ragione, se sia decorso un anno dal raggiungimento della maggiore età. A questo punto torna ancora in gioco l'art. 8 della legge 12/1985, nella parte già citata che prevede che si possa procedere alla trascrizione, pur in presenza di un impedimento previsto dalla legge civile, quando non sia più possibile proporre azione di annullamento: questa è esattamente la situazione del minore che presenta istanza di trascrizione o che lascia decorre un anno dal raggiungimento della maggiore età.

L'ufficiale dello stato civile, ricevuta istanza nei modi sopra indicati con allegato originale di atto di matrimonio, verificata la propria competenza in quanto la celebrazione è avvenuta nel territorio comunale, dovrà svolgere una serie di adempimenti prima di procedere alla trascrizione, secondo quanto indicato dall'art. 13 della legge 847/1929:

- innanzitutto, dovrà verificare che non sussistano impedimenti a che il matrimonio consegua effetti civili e, a tal fine, dovrà acquisire d'ufficio la documentazione necessaria ad attestare che gli interessati si trovano nelle condizioni previste dal codice civile per la validità del matrimonio (età, non interdizione, libertà di stato, non rapporti di parentele od affinità, ecc.);
- non avendo riscontrato ostacoli, dovrà pubblicare nell'albo pretorio online, un avviso di

celebrato matrimonio che resterà affisso per dieci giorni consecutivi: l'affissione, per la stessa durata, dovrà avvenire anche nei comuni di residenza degli sposi, qualora diversi da quello di celebrazione;

- decorso il termine previsto, senza che siano intervenute opposizioni alla trascrizione, l'ufficiale dello stato civile procederà alla trascrizione dell'atto di matrimonio in parte II serie A del registro degli atti di matrimonio e, di seguito, procederà alle annotazioni ed agli aggiornamenti anagrafici ed agli adempimenti conseguenti:
- la data di matrimonio, dalla quale far decorre gli effetti, sarà quella di celebrazione, anche se la trascrizione sarà avvenuta molto tempo dopo.

E' opportuno ricordare che tale procedura è esclusiva dell'Accordo tra Stato Italiano e Santa Sede e può essere applicata solamente al matrimonio canonico, secondo i limiti e le modalità sopra indicate, con esclusione di altri riti di celebrazione previsti da Culti diversi.

Matrimonio contratto all'estero da italiano con straniera minorenni

Anche nel caso di matrimonio proveniente dall'estero, la verifica riguardo il requisito dell'età degli sposi, come richiesto dall'art. 84 c.c., deve essere fatta dall'ufficiale dello stato civile: in proposito, è evidente che tale requisito sia necessario per entrambi gli sposi, anche per il non cittadino italiano, ma nel caso di minore, occorre fare una distinzione tra il matrimonio di chi non ha ancora compiuto i 16 anni di età e di chi si trova nella fascia di età compresa tra 16 e 18 anni, dove pure sussiste il divieto.

Il matrimonio contratto da un minore di anni 16 rappresenta, per il nostro ordinamento, un'ipotesi contraria all'ordine pubblico: non solo non potrà essere celebrato in Italia, ma non potrà nemmeno essere trascritto anche se celebrato all'estero. E' irrilevante che il minore di 16 anni che contrae matrimonio sia cittadino italiano o cittadino straniero: in ogni caso si tratta di un matrimonio che *“secondo il nostro diritto è radicalmente nullo ... sia che sia stato celebrato in Italia o all'estero; quindi il relativo atto non può essere trascritto (art. 18 ord. st. civ.)”*⁷. Certamente il matrimonio celebrato all'estero sarà valido per lo Stato di celebrazione che è quello che deve valutare le condizioni richieste, da quello stesso ordinamento, per contrarre matrimonio, ma questo non potrà consentire la trascrizione in Italia, ostandovi motivi di ordine pubblico.

Infatti, *“l'art. 27 della legge 31 maggio 1995 n. 218, va inteso nel senso che, dovendo le condizioni per contrarre matrimonio essere regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo, quella relativa allo sposo, italiano, gli vieta di unirsi ad una donna di minore età, con la conseguente nullità del coniugio e la impossibilità della trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio formato in un Paese estero, anche se in questo il matrimonio abbia piena validità.”*⁸

Nel secondo caso, matrimonio tra i 16 e 18 anni, il limite ed il relativo divieto di trascrizione permangono per il cittadino italiano, ma per lo straniero si può ritenere che sia stato rimosso secondo la normativa del proprio ordinamento o secondo l'accertamento della capacità matrimoniale effettuato dalla competente autorità dello Stato di celebrazione: infatti, trattandosi di un limite che per il nostro ordinamento può essere derogato da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, l'eventuale venir meno di tale impedimento sarà valutato secondo la legge dello Stato di celebrazione.

In ogni caso, tale matrimonio celebrato all'estero, potrà essere trascritto e risulterà pienamente valido ed efficace, in forza del principio del *favor matrimoni*, come richiamato dal secondo comma dell'art. 117 c.c.: questo potrà avvenire solamente dopo che il minore avrà raggiunto la maggiore età, se la richiesta di trascrizione dovesse provenire dal minore stesso. Al

⁷ F.Vitali, Lo Stato civile, Ed. Il sole24ore, Milano, 2003, p. 358

⁸ F.Vitali, op. cit., p. 358

contrario, qualora tale richiesta di trascrizione dovesse venire da altro soggetto (nostra autorità diplomatica o consolare o altro soggetto interessato diverso), potrà essere accolta solamente dopo che il minore avrà raggiunto il diciannovesimo anno di età, cioè quando l'azione di annullamento da parte del medesimo sia ormai divenuta improponibile.

In proposito, anche il Ministero dell'Interno è favorevole a tale orientamento: “*Non è possibile trascrivere il matrimonio tra un italiano ed uno straniero celebrato all'estero quando uno od entrambi i nubendi avevano meno di sedici anni al momento della celebrazione, essendo quello dell'età minima un limite di ordine pubblico. Tuttavia, poiché l'azione di annullamento, anche nel diritto italiano, è improponibile dopo il decorso di un anno dal raggiungimento della maggiore età (art. 117, comma 2 del codice civile), si deve ritenere comunque trascrivibile il matrimonio quando la richiesta in tal senso venga effettuata dopo il decorso di tale periodo di tempo. Nel caso in cui l'età di uno o di entrambi gli sposi al momento della celebrazione sia invece ricompresa tra i sedici ed i diciotto anni, è possibile trascrivere il matrimonio se sono rispettate le condizioni di cui alla legge del paese di appartenenza del minore straniero. Resta salva, anche in questo caso, la possibilità di trascrivere comunque il matrimonio trascorso un anno dal raggiungimento della maggiore età.*”⁹

Conclusioni

Come detto all'inizio, il matrimonio del minore di età non rappresenta certamente un'ipotesi frequente: tuttavia, proprio questa scarsa rilevanza numerica può mettere in difficoltà l'ufficiale dello stato civile nel momento in cui si verifichi la fattispecie e venga presentata istanza da parte degli sposi. Occorre fare particolare attenzione in quanto il soggetto coinvolto è un minore, cioè un soggetto debole al quale l'ordinamento destina una tutela importante: è appena il caso di ricordare che il minore ammesso al matrimonio viene emancipato di diritto¹⁰, cioè acquista la capacità di compiere atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione, in quanto per quelli di straordinaria amministrazione è assistito da un curatore, nominato dal giudice. L'emancipazione può essere revocata dal giudice tutelare quando sia dimostrata l'evidente incapacità dell'emancipato ad amministrare.

Nell'intera procedura del matrimonio del minore, l'ufficiale dello stato civile svolge un ruolo delicato che richiede cautela ed adeguata preparazione, al fine di consentire la corretta applicazione degli istituti previsti dal legislatore.

⁹ Massimario, paragrafo 9.1.1, capoverso 3°

¹⁰ Art. 390 c.c. *Emancipazione di diritto. Il minore è di diritto emancipato col matrimonio.*